

## COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

**DELIBERA n. 01/2016**

**Annotazione della qualifica artigiana per l'attività di massaggi non estetici e non terapeutici (c.d. Bio naturali).**

Vista la Legge 8 agosto 1985, n. 443 *Legge-quadro per l'artigianato*, in particolare, l'articolo 2 Imprenditore artigiano; l'articolo 3 Definizione di impresa artigiana; l'articolo 4 Limiti dimensionali; l'articolo 5, comma 3;

visto l'art. 2082 c.c. che definisce l'imprenditore colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi";

visto il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche* convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007, in particolare, l'articolo 9 *Comunicazione unica per la nascita dell'impresa*;

vista la L.r. 14 gennaio 2009, n. 1 *Testo unico in materia di artigianato*, in particolare:

l'articolo 23 sostituito dall'art. 7 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 *Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, Disciplina dell'attività di estetista)* concernente le modalità di annotazione nel registro imprese;

l'articolo 29 sostituito dall'art. 12 della l.r. 5/2013 concernente le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato;

vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 *Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari*;

vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che detta regole generali*, in particolare l'articolo 1<sup>1</sup>, commi 2 e 5;

atteso che:

in assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti i requisiti per l'accesso e l'esercizio di pratiche bio- naturali, deve ritenersi che allo stato attuale essa rientri tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, liberamente esercitabile (cfr. TAR Sicilia- Sezione Terza- n. 02904/2014 - n. 02904/2014 Reg.Prov.Coll. n. 00992/2014 Reg.Ric);

l'operatore può svolgere la propria attività come professionista autonomo o nelle forme previste dalla Legge n. 4/2013: la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forme del lavoro dipendente;

l'attività in argomento non è riconducibile a procedimenti amministrativi che fanno capo ai Servizi di Prevenzione delle ASL<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Art. 1 Oggetto e definizioni

comma 1 omissis

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3 e 4 omissis

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

<sup>2</sup> Circolare Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria "Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Ulteriori precisazioni." in data 17 settembre 2013 recante Protocollo n. 21848/DB2017

considerato l'orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l'esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 878/2015);

considerati inoltre gli atti di indirizzo sull'argomento e precisamente:

le risoluzioni rispettivamente dei Ministeri allo sviluppo economico<sup>3</sup> e alla Salute,<sup>4</sup> le circolari regionali rispettivamente delle Direzioni alla Sanità<sup>5</sup> e all'Attività Produttive (ora Direzione Competitività del sistema regionale),<sup>6</sup>

considerata la richiesta dei Responsabili del Registro imprese - Artigianato delle Camere di commercio di un pronunciamento della Commissione regionale per l'artigianato in ordine alla possibilità di annotare con la qualifica artigiana, nella sezione speciale del Registro imprese, l'impresa artigiana, in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica, iscritta per l'attività di Massaggi non terapeutici e non estetici (c.d. Bio naturali);

visto che, la Commissione regionale per l'artigianato svolge anche una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Camere di commercio per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione (art. 29 comma 1, lettera g) della L.r. 1/2009 smi);

ritenuto che, "un operatore del benessere, che svolge l'attività di massaggi non terapeutici e non estetici, ha l'obbligo di iscriversi al Registro delle imprese qualora ricorrano i presupposti per l'attività d'impresa di cui all'art. 2082 del Codice civile e di iscriversi all'albo artigiani in caso ricorrano i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985" (cfr. Parere del Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane Piemonte alla Commissione Regionale per l'artigianato)<sup>7</sup>;

### La Commissione regionale per l'artigianato

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente di fornire le seguenti indicazioni in ordine all'attività di massaggi non estetici e non terapeutici (c.d. Bio naturali) alle Camere di Commercio, in particolare:

di annotare, nella sezione speciale del registro delle imprese, presso la Camera di commercio competente per territorio, l'impresa artigiana, in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica, iscritta per l'attività di "Massaggi non terapeutici e non estetici (c.d. Bio naturali)".

Il Presidente  
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe

Torino, 18 febbraio 2016

RP

<sup>3</sup> Risoluzioni del Ministero Sviluppo economico "Richiesta di chiarimenti in merito all'attività di massaggi shiatsu." in data 07.03.2013 recante Protocollo n. 39544; "Attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona. Quesito." in data 04.11.2014 recante Protocollo n. 194665; "Qualificazione giuridica dei centri massaggi che erogano esclusivamente prestazioni di massaggi." in data 08.07.2013 recante Protocollo n. 114579; "Attività di massaggi rivolti al benessere della persona." in data 08.06.2015 Protocollo n. 85939;

<sup>4</sup> Risoluzione del Ministero della Salute "Applicabilità articolo 1 legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante Disciplina dell'attività di estetista" in data 07.08.2013 recante Protocollo n. 36979

<sup>5</sup> Circolare Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria "Chiarimenti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate." in data 30 luglio 2013 recante Protocollo n. 18311 DB 2017

<sup>6</sup> Circolare della Direzione Attività Produttive "Attività di massaggi. Chiarimenti." in data 01.07.2014 recante Protocollo 7610/DB1600

<sup>7</sup> Parere del Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane Piemonte "Riconoscimento della qualifica artigiana della attività svolte ai sensi della Legge n. 4/2013 Massaggi non estetici e non terapeutici." in data 28 ottobre 2015 recante Protocollo n. 62